

PROPOSTE DI EMENDAMENTI DELLA FLC CGIL AL DECRETO LEGGE 23 gennaio 2014 n.3

Inserire come commi 4 bis e 4 ter dell'art.1

Emendamento Salva posizioni economiche Ata

Per gli anni 2011, 2012 e 2013, l'articolo 9, comma 1 del D.L. 31 maggio, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei confronti del personale Ata della scuola con riguardo alle posizioni economiche orizzontali attribuite per lo svolgimento delle ulteriori e più complesse mansioni già svolte nei suddetti anni.

Motivazione. La norma vuole impedire la restituzione da parte di collaboratori scolastici e assistenti delle somme che hanno già percepito e continuano a percepire negli anni 2011, 2012 e 2013 per l'effettivo svolgimento di incarichi che hanno comportato per i lavoratori interessati assunzioni di maggiori responsabilità come ad esempio l'assistenza agli alunni con disabilità.. Infatti bisogna tenere presente che ogni lavoratore ha ricevuto - e annualmente la cosa si ripete - un incarico formale da parte del dirigente scolastico per le mansioni in più da svolgere (cosa che impegna l'amministrazione e la rende **inevitabilmente soccombente** in sede giurisdizionale). L'emendamento è **a costo zero** perché ha già una copertura da CCNL come risulta dalla sequenza relativa al personale Ata siglata a luglio 2008 tra Aran e sindacati scuola. Inoltre il venire meno delle posizioni economiche farebbe venire meno, a danno della scuola, prestazioni indispensabili come l'assistenza di base agli alunni con disabilità e la sostituzione del Dsga da parte degli AA.

Emendamento Salva retribuzione dirigenti scolastici

L'articolo 9, comma 2 bis del D.L. 31 maggio, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, così come modificato dal comma 456 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2013 n.147, trova applicazione nei confronti dei dirigenti scolastici relativamente alla automatica riduzione delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto dei meccanismi di finanziamento del fondo nazionale definiti dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro.

Motivazione. Il fondo unico nazionale dei dirigenti scolastici viene ripartito tra gli uffici scolastici regionali ed è utilizzato per la retribuzione di posizione parte variabile e di risultato dei dirigenti scolastici. La norma vuole impedire che l'applicazione dell'art. 9, comma 2 bis del D.L. 31 maggio, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122,

finalizzato a bloccare l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, determini un **arretramento della retribuzione fondamentale dei dirigenti scolastici** (retribuzione di posizione), a causa della complessità dei meccanismi di ripartizione del fondo alle regioni e del numero variabile delle reggenze.

Negli anni dal 2010 al 2013 i dirigenti scolastici sono passati da 10.159 (nel 2009/10) a 7.984 (nel 2012/13) continuando a far funzionare le stesse oltre 40.000 sedi scolastiche del sistema di istruzione. L'articolo 9 comma 2bis si presta alla paradossale conseguenza che alla diminuzione dei dirigenti corrisponda una inaccettabile diminuzione della loro retribuzione individuale, oltretutto in presenza di un aggravio di lavoro e di responsabilità.

L'emendamento **non interviene sul risparmio previsto dalla norma** che intendeva bloccare il fondo al 2010 e impedirne l'incremento, ma evita che il fondo venga ulteriormente impoverito, a danno dei dirigenti scolastici, salvaguardando il diritto dei dirigenti scolastici al mantenimento della retribuzione percepita.